



*eventuali offerte vincolanti per l'acquisto dei suddetti diritti del calciatore che sarebbero pervenute durante l'intero periodo di tesseramento di ORSOLINI per la società felsinea”.*

E' un atto che accede alla vicenda contrattuale che ha riguardato la cessione del giocatore Orsolini Riccardo dalla Juventus al Bologna, con atto ritualmente depositato in Lega, e con conseguente appostamento a bilancio delle società, in particolare, per quanto riguarda il Bologna, dell'ammortamento. Cessione non controversa, né in discussione.

Il tema è invece quello degli effetti, per quanto interessa ai fini dell'ammortamento da parte del Bologna, dell'atto di cui si discute.

In proposito, come esattamente osservato dalla GdF, ove discutessimo di un atto vincolante, valido, efficace, azionabile potrebbe dubitarsi dell'ammortamento che il Bologna FC ha operato a far data dall'acquisto del calciatore, in ragione di quello che dovrebbe esattamente definirsi un diritto di “recompra” attribuito alla Juventus.

Al riguardo, nel rinviarsi alla nota della p.g., è sufficiente evidenziare che nell'ordinamento sportivo italiano (Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. – N.O.I.F.), l'opzione di riacquisto [la richiamata “recompra”] è stata introdotta a far data dal 1° giugno 2018- subendo nel tempo diverse modifiche: l'ultima delle quali intervenuta in data 8 luglio 2022- con la disciplina conseguente delle modalità della relativa contabilizzazione. In particolare, con comunicato ufficiale n. 98/A del 19 aprile 2019, l'articolo 102 del N.O.I.F. è stato modificato sugli aspetti contabili in termini di plusvalenze: secondo la norma, in sostanza, le minusvalenze o plusvalenze originate dalla cessione di un giocatore devono essere rilevate solo nel momento in cui l'opzione di riacquisto venga esercitata, ovvero ci sia una rinuncia all'opzione da parte del club che ha ceduto il calciatore: *“il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella nel corso della quale è avvenuta la cessione definitiva”*, si legge nella norma modificata del 2019, che sancisce anche che *“gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze/minusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento dell'esercizio o della rinuncia del diritto di opzione”*.

Cosicché, la cessione di diritti alla prestazione di un calciatore cui è collegata un'opzione di riacquisto esplica effetti economici contabili sui bilanci tanto del cedente quanto (parallelamente) della cessionaria solo nel momento in cui l'opzione sia stata esercitata, ovvero non sia stata esercitata entro i termini previsti ovvero, ancora, sia stata oggetto di rinuncia.

Sono indicazioni in linea con i principi contabili civili, laddove pure “conta” il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà. In altri e decisivi termini, ciò che importa, ai fini dell'ammortamento, è il passaggio “sostanziale” e non formale del titolo di proprietà.

Se ciò è vero, potrebbe non arbitrariamente dubitarsi dell'ammortamento cui ha da subito proceduto il Bologna FC, a seguito dell'acquisto, ma nella “pendenza” della [apparente] pattuizione di “recompra”: proprio tale accordo, se e in quanto stipulato, impedirebbe di affermare, nella pendenza delle relative pattuizioni, che vi sia stato il passaggio sostanziale della proprietà del giocatore – e quindi il controllo pieno dello stesso- in capo al Bologna FC [cfr. in tal senso anche i principi contabili internazionali].

Ciò con effetti che meriterebbero di essere considerato in punto di configurabilità del falso in bilancio, considerando l'importo oggetto di ammortamento rapportato alle indicazioni quantitative complessive del bilancio.

E però il tema che qui è fondamentale risiede nella valenza da attribuire all'atto di cui si discute.

E' atto di cui [solo] a livello congetturale si può ben ipotizzare l'esistenza, alla luce della corrispondenza intercorsa tra le parti e della documentazione acquisita [il pro memoria di cui si è detto].

Ma è atto di cui non può sostenersi la giuridica, documentata esistenza e, soprattutto [con valore assorbente], l'azionabilità in caso di dissenso o inadempimento.

Milita in primo luogo in senso contrario proprio la disciplina introdotta dalla FIGC [cfr. il comunicato ufficiale del 1° giugno 2018], laddove, nel riportarsi alcune modifiche del N.O.I.F., proprio nel corpo dell'articolo 102, che qui potrebbe venire in rilievo, si statuisce la nullità di un accordo del tipo di che trattasi ove, tra l'altro, manchi la firma per accettazione del giocatore: ciò che qui in ogni caso manca.

Militano in senso contrario, ancora, non tanto e non solo il fatto che comunque l'atto non ha avuto esecuzione perché il giocatore è tuttora del Bologna FC, quanto soprattutto perché trattasi di documento che proprio per come intestato e firmato non integra un "contratto" in qualche modo azionabile da una o altra delle parti, anche a fronte di una modalità di sottoscrizione che non consente di fondare un giudizio di attendibile identificazione e di attendibile "mandato a rappresentare" le società in capo agli apparenti firmatari.

Il mancato deposito in Lega [tema che potrebbe interessare nel caso le sole autorità sportive], qui milita in senso contrario al giudizio di validità/efficacia dell'atto, si da inferirne effetti diretti in punto di redazione del bilancio e, in particolare, di ammortamento [ovviamente il tema che interessa questa AG è solo quello della posizione del Bologna FC, avendo l'AG di Torino rimesso solo questi atti e non certo la più complessiva posizione della Juventus].

Ancora più incisivamente depone il rilievo che un atto del tipo di che trattasi non sarebbe in grado di essere "portato in giudizio" a fronte di un ipotizzato inadempimento di controparte.

Si può allora sostenere che gli elementi acquisiti possono solo fondare la sussistenza di un *gentlemen agreement*, ma non di un atto civilisticamente rilevante e tale da potervi fondare gli effetti "contabili" di cui si è detto.

Senza che tale conclusione sia sminuita dal riscontro documentale, comunque esterno all'atto e inidoneo ad incidere sulla sua validità/efficacia, rappresentato dalla corrispondenza *whatsapp* intercorsa tra e , trattandosi pur sempre di interlocuzione tra soggetti operanti all'interno della medesima società [la Juventus].

Soprattutto si è in presenza di un atto che, in quanto non azionabile, non è in grado di contrastare gli effetti di piena validità dell'acquisto del giocatore da parte del Bologna FC e, conseguentemente, è un atto che non consente di sostenere che non si sia verificato il passaggio "sostanziale" della proprietà del giocatore, con il conseguente controllo pino da parte di quella società.

Proprio le piane conclusioni raggiunte in punto di validità ed efficacia dell'atto di che trattasi, non consentono di fondare un rimprovero penalmente rilevante al Bologna FC, giacché alla società sportiva, proprio per le ragioni suesposte, non può addebitarsi – in questa sede – un "errore" nella contabilizzazione dell'acquisto del calciatore nel bilancio (d'esercizio e consolidato) al 30 giugno 2019 con effetti anche su quelli successivi al 30 giugno 2020 e al 30 giugno 2021 ["errore", va aggiunto, che poi, in ottica penalistica, dovrebbe essere corredato dal dolo del reato di falso in bilancio, di cui per vero sono inapprezzabili elementi indiziari].

Il che implica la non contestabilità del falso in bilancio e, semmai, per le valutazioni di competenza, la trasmissione di copia della presente richiesta alla Procura federale, se e in quanto questa ritenga di poter apprezzare comunque una violazione delle norme, non solo contabili, imposte da quell'ordinamento.

Visti gli artt.\_408 e ss.

### **CHIEDE**

che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.

Manda alla Segreteria per la trasmissione della presente, per le valutazioni di competenza, alla Procura federale, sita a Roma in via Gregorio Allegri nr.14, indirizzo di posta elettronica  
rec. tel.

Manda alla Segreteria per quanto di ulteriore competenza.

Bologna, 11 maggio 2023.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
(dott. *Giuseppe AMATO*)

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA AGG.  
(dott. *Franco GALECA*)